



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

(Provincia di Padova)

UFFICIO TRIBUTI

Palazzo Jappelli, 4 - 35028 Piove di Sacco (PD)

I.M.U. ANNO 2024

QUOTA IN ACCONTO

La Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 739 a 783, ha introdotto la NUOVA IMU a partire dal 1° gennaio 2020, abolendo l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

SI AVVISA LA CITTADINANZA

che entro il **17 GIUGNO 2024** deve essere effettuato il versamento della **PRIMA RATA** dell'I.M.U. dovuta per l'anno d'imposta 2024.

L'Imposta Municipale Propria si applica a tutti i fabbricati (iscritti o iscrivibili al catasto), terreni agricoli (ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e I.A.P.) ed aree edificabili.

L'imposta **NON** si applica alle **ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE**, che rientrano nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (nel limite massimo di una per ogni categoria), sono soggette invece, al pagamento dell'IMU, aliquota agevolata del 3,5 per mille e alla detrazione base di € 200,00.

A partire dall'annualità d'imposta 2022 SONO ESENTI dal pagamento dell'IMU i cosiddetti "BENI MERCE", come previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, comma 751.

A partire dall'annualità d'imposta 2023 SONO ESENTI dal pagamento dell'IMU anche gli **IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE** così come previsto dall'art. 1, comma 81, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ovvero gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dal codice penale agli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), o 633 (invasione di terreni ed edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Si precisa che i contribuenti che fruiscono dell'esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU **entro il 30 giugno 2024**.

Inoltre, l'imposta è applicata nella misura del 50,00%, per effetto del comma 48, dell'art. 1, della Legge n. 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

→ Tutte le esenzioni, le esclusioni, le riduzioni e le precisazioni sono contenute nell'INFORMATIVA IMU 2024 consultabile sul sito istituzionale.

→ **Scadenza ACCONTO I.M.U.: 17 GIUGNO 2024** → Il versamento della prima rata è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'annualità 2024 mentre il versamento della rata a saldo sarà pari all'imposta dovuta per l'intero anno, a conguaglio sulla base delle aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22-12-2023 e risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le aliquote e le detrazioni da utilizzarsi per il pagamento della rata IN ACCONTO IMU 2024, sono le seguenti:

| FATTISPECIE | ALIQUOTA | DETRAZIONE RIDUZIONE |
|---|---|--|
| Aliquota ordinaria | 10,60 per mille | |
| Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) | Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce) | |
| Immobile assimilato ad abitazione principale unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare | Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce) | |
| Immobile assimilato ad abitazione principale unità immobiliare priva di utenze, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e/o disabili, con invalidità permanente pari o superiore al 74 per cento riconosciuta dalla competente autorità, che per ragioni di cura ed assistenza acquisiscono la residenza presso parenti in linea retta di primo grado; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare | Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce) | |
| Unità immobiliare abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti i linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale | 10,60 per mille (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce) | Riduzione del 50% della base imponibile alle condizioni previste art. 10 comma 1 lett c) del Regolamento Nuova IMU |
| Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) | 3,5 per mille | € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso a titolo di abitazione principale |

| | | |
|---|---|---|
| Abitazioni locate | 10,60 per mille | In caso di locazione con contratto a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 la base imponibile è ridotta del 25% |
| Immobili produttivi categoria D esclusa cat D/10 | 10,40 per mille di cui 7,60 per mille quota Stato | |
| Immobile posseduto da cittadini italiani non residenti (Aire) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locale | 0,00 per mille per una sola unità immobiliare | |
| Immobile posseduto da cittadini italiani non residenti (Aire) non pensionati a condizione che non risulti locale | 4,60 per mille per una sola unità immobiliare | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentali (cat D/10 e quelli annotati come rurali dal catasto – di cui all'art. 9 comma 3-bis del DL n. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 133/94) | 0,00 per mille | |
| Immobili diversi classificati nella categoria catastale B/1 direttamente utilizzati dal proprietario per lo svolgimento di attività avente i seguenti codici ATECO 87.10.00 e/o 87.30.00 e/o 88.99.00 | 0,00 per mille | |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | ESENTE 0,00 per mille | |
| Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili | 10,60 per mille | Riduzione del 50% della base imponibile alle condizioni previste art. 10 comma 1 lett b) del Regolamento Nuova IMU |
| Immobile ad uso abitativo (classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) | 10,30 per mille | |
| Immobile ad uso pertinenziale (classificate nelle categorie catastali C/6 e C/7) | 10,30 per mille | |
| Immobile ad uso altro (classificate nelle categorie catastali C/2 e C/3) | 10,40 per mille | |
| Terreni agricoli (tranne quelli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali in quanto già esenti) | 10,20 per mille | |
| Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le fattispecie non contemplate nei casi precedenti | 10,60 per mille | |

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile, l'aliquota e l'eventuale detrazione. L'imposta è dovuta con riferimento all'anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24, utilizzando i codici tributo sotto indicati.

Il codice Comune da indicare è G693.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è uguale o inferiore a € 12,00.

| Tipologia immobili | Codice Tributo I.M.U. |
|---|-----------------------|
| abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 3912 |
| fabbricati rurali ad uso strumentale | 3913 |
| terreni agricoli | 3914 |
| aree fabbricabili | 3916 |
| altri fabbricati | 3918 |
| immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - STATO; | 3925 |
| gli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" – INCREMENTO COMUNE | 3930 |

Si informa, altresì, che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 112/2022 e n. 138/2022 sono stati determinati i nuovi valori minimi di riferimento per le aree edificabili, consultabili sul sito istituzionale.

Si precisa che l'Ufficio Tributi non predispone i conteggi per le AREE EDIFICABILI e per i casi particolari e/o complessi, per quali sia richiesta un'istruttoria approfondita della normativa e della giurisprudenza.

Per maggiori informazioni:

- consultare il sito internet del Comune alla voce SPORTELLO IMU-TASI;
- rivolgersi all'Ufficio Tributi → tramite mail a tributi@comune.piove.pd.it o PEC a polisportello@pec.comune.piove.pd.it
→ telefonando ai nn. 0499709125-0499709204

Piove di Sacco, li 09-05-2024



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to dr.ssa Emanuela Rosso